



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 39 DEL 15/05/2023

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: Columns srl – Impianto AEPV 09 – PAUR per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaico di potenza nominale 5,99 MW e potenza moduli 6,65 MW localizzato nel Comune di Brindisi

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che

- con nota in atti al prot. n. 20223 del 16/06/2021 la società proponente Columns Energy srl (Via Via Fiori Oscuri n. 13 – 20100 – Milano - columnsenergysrl@legalmail.it) ha presentato istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *impianto agrovoltaico di potenza nominale 5,99 MW e potenza moduli 6,65 MW localizzato nel Comune di Brindisi*;
- questo Servizio, con nota prot. n. 21675 del 29/06/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o Servizio Amministrazione del Patrimonio – nota in atti al prot. n. 21779 del 30/06/2021;
 - o Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 15626 del 30/06/2021;
 - o ENAC – nota prot. n. 74560 del 02/07/2021;
 - o Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 12125 del 06/07/2021;
 - o Marina Militare – nota prot. n. 22596 del 07/07/2021;
 - o FSE – nota prot. n. 691 del 07/07/2021;
 - o Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – nota prot. n. 11118 del 19/07/2021;


- RFI – nota prot. n. 33 del 19/07/2021;
 - AQP – nota prot. n. 24431 del 21/07/2021;
 - ARPA – nota prot. n. 52183 del 22/07/2021;
 - MISE Div III – nota prot. n. 130143 del 26/08/2021;
 - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 6799 del 28/07/2021;
 - SNAM – nota prot. n. 993 del 29/07/2021;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 11631 del 28/07/2021;
 - Servizio Risorse idriche – nota prot. n. 13899 del 22/11/2021;
 - Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 26393 del 25/11/2021;
 - Aeronautica Militare – da ultimo nota prot. n. 5647 del 03/02/2022
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 29684 del 26/10/2021;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 34954 del 02/11/2021 ha chiesto la sospensione del procedimento in parola. Successivamente con nota in atti al prot. n. 7739 del 08/03/2022 ha chiesto la riattivazione del procedimento;
 - con nota prot. n. 7901 del 09/03/2022 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto;
 - con nota prot. n. 8264 del 11/03/2022 è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in parola che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 11914 del 12/04/2022, ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori e ha avanzato richiesta di documentazione integrativa;
 - il proponente con note in atti al prot. n. 13595 del 02/05/2022 e prot. n. 16595 del 25/05/2022 ha chiesto una proroga per il riscontro alle richieste di documentazione integrativa avanzate dagli Enti interessati;
 - da ultimo con nota in atti al prot. n. 20281 del 24/06/2022 il proponente ha dato riscontro alle richieste di documentazione integrativa avanzate dalla Conferenza di Servizi;
 - con nota prot. n. 18920 del 14/06/2022 questo Servizio ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 22746 del 14/07/2022, la Conferenza di Servizi ha deciso di *assegnare il termine di trenta giorni al proponente per poter dare riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati con particolare riferimento ai pareri resi da: Servizio Energia, Servizio Agricoltura e ARPA*; con la medesima nota la Seduta della Conferenza di Servizi veniva rinviata al 16/09/2022 e successivamente con nota prot. n. 28106 del 09/09/2022 veniva rinviata al 04/10/2022;
 - come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 31348 del 06/10/2022 la Conferenza di Servizi decideva di rinviare i propri lavori al 11/11/2022 nell'ambito della quale, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 36779 del 18/11/2022, la Conferenza ha deciso di *poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri* espressi dagli Enti interessati;
 - sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:

- Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 13899 del 22/11/2021;
 - Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 26393 del 25/11/2021;
 - Aeronautica Militare – nota prot. n. 5647 del 03/02/2022;
 - MISE Div VIII – nota in atti al prot. n. 8745 del 16/03/2022;
 - Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 4811 del 24/03/2022;
 - ARPA – nota prot. n. 21701 del 29/03/2022;
 - Consorzio Speciale per la Bonifica d Arneo – nota prot. n. 3164 del 29/03/2022;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia -nota prot. n. 5997 del 31/03/2022 e nota in atti al prot. n.22821 del 15/07/2022;
 - Comune di Brindisi – nota prot. n. 37084 del 01/04/2022;
 - SNAM – nota prot. n. 993 del 29/07/2021 in atti al prot. n. 10739 del 01/04/2022;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 5435 del 01/04/2022
 - Decimo Reparto infrastrutture – nota prot. n. 6372 del 15/04/2022;
 - MISE Div VIII – nota prot. n. 77075 del 24/06/2022;
 - ARPA – nota prot. n. 49324 del 07/07/2022;
 - Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi – nota prot. n. 22290 del 11/07/2022;
 - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 5959 del 11/07/2022.
 - Servizio Transizione Energetica della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 22416 del 12/07/2022 e nota in atti al prot. n. 31090 del 04/10/2022;
 - ARPA – nota prot. n. 74639 del 02/11/2022;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 17037 del 11/11/2022;
 - Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 35797 del 11/11/2022;
 - Servizio Transizione Energetica della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 35803 del 11/11/2022;
- come desumibile dal suddetto verbale la Conferenza di Servizi:
- ha preso atto che:
 - per consentire la coltivazione tra le file dei tracker si è optato per un layout d’impianto tale da garantire una superficie minima coltivabile di 3,00 m fino ad un massimo di circa 3,50 m quando i pannelli sono inclinati (a riposo). Nella rotazione colturale si prevede di inserire un periodo di mezzo maggese che succede alla coltura principale e precede le miglioratrici (leguminose). Le coltivazioni da effettuare sono: Aglio (*Allium sativum*, L. 175), Cece, Lenticchia, maggese;
 - il progetto di impianto agrovoltaico presentato dalla Società risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici. Di contro l’attività agricola non viene descritta in modo organico e particolareggiata con riferimento alle varie fasi colturali. A conferma di ciò si richiama la dichiarazione riportata in atti con cui il proponente medesimo prevede che per quanto riguarda *le attività concernenti le operazioni colturali, la committente farà ricorso a personale specializzato nel settore agricolo che opera in conto terzi*. A ciò si aggiunga che il proponente in

questione non è attivo nel settore agricolo ma soltanto nel settore delle energie rinnovabili;

- ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
- ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
- ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Comune di Brindisi, Soprintendenza, e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
- ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 12119 del 06/04/2023, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 12205 del 06/04/2023 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota.
- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
 - il proponente intende realizzare un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel comune di Brindisi con potenza stimata in immissione di 5,99 MW in località CASA/CASALE DEL COCCIOLO ;

- in relazione alla proposta agro voltaica dalla documentazione prodotta si evince che per consentire la coltivazione tra le file dei tracker si è optato per un layout d'impianto tale da garantire una superficie minima coltivabile di 3,00 m fino ad un massimo di circa 3,50 m quando i pannelli sono inclinati (a riposo). Nella rotazione colturale si prevede di inserire un periodo di mezzo maggese che succede alla coltura principale e precede le miglioratrici (leguminose). Le coltivazioni da effettuare riguardano le seguenti colture: Aglio (*Allium sativum*, L. 175), Cece, Lenticchia, maggese.



Si prevedono misure di mitigazione oltre che un intervento di imboscamento.


L'area coltivabile è stata individuata ipotizzando la coltivazione in tutte le interfile dell'impianto fotovoltaico e nelle superfici residue all'impianto, pertanto si desumono le seguenti superfici complessive:

- ✓ Area interna alla recinzione circa 12.00 Ha
- ✓ Area captante moduli fotovoltaici circa 3,35 Ha
- ✓ Linea circa 01.00 Ha
- ✓ strade circa 01.00 Ha
- ✓ Area per agrovoltaico circa 06.65 Ha

Il proponente ritiene che le colture scelte si prestano bene alla coltivazione a mezz'ombra, non hanno esigenze idriche tali da dover intervenire con irrigazioni, necessitano di poche lavorazioni gran parte delle quali possono essere meccanizzate limitando i costi attribuibili alla manodopera

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 100 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;
- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in rosso nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al



rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**. In **verde** sono evidenziati gli altri impianti in capo al medesimo proponente

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 74639 del 02/11/2022, esprime parere non favorevole in quanto ritiene, tra l'altro, che il progetto non rispetta i requisiti delle Linee Guida Ministeriali per gli agrovoltaici e che il proponente non ha sufficientemente relazionato in merito alle misure di compensazione e mitigazione;
- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** con nota prot. n. 17037 del 10/11/2022, nel confermare quanto già espresso con nota prot. n. 5435 del 01/04/2022, sulla base dei dati e delle valutazioni ivi riportate e attese le criticità individuate, esprime valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
 - o con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che interessa un lotto di superficie complessiva pari a ca. 15,84 ha), verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole;
 - o il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive del PPTR;
 - o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla Verifica degli Impatti Cumulativi) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali nel suolo di notevole consistenza; si segnala in proposito la presenza di due impianti di dimensioni molto consistenti, ognuno di superficie paragonabile alla superficie complessiva dell'impianto di progetto, ubicati a sud dello stesso, nelle immediate vicinanze, oltre alla presenza di numerosi altri impianti sparsi capillarmente per il territorio, in direzione sudest, di dimensioni minori;
 - o la realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio;
 - o relativamente alla visibilità dell'impianto, si ritiene che non sia stata sufficientemente indagata la visibilità dello stesso dal Canale Foggia Li Rau e, soprattutto, dall'area protetta Bosco di Santa Teresa e dei Lucci, tutelata dall'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Il parco fotovoltaico si inserisce in un contesto ad elevata densità di testimonianze della stratificazione insediativa: si richiamano le già citate masserie segnalate dal PPTR ubicate nell'intorno (Masseria Maremonte, nelle immediate vicinanze del sito, Masseria Santa Teresa, Masseria Angelini, Masseria Scorsonara, Masseria Bardi Vecchi, Masseria Bardi Nuovi), compromettendo la struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse, tuttora riconoscibile nonostante la presenza di altri impianti. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e Masserie e tra impianto e area protetta contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto e delle aree tutelate;
 - o le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto;
 - o il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le mitigazioni proposte, pur

rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che supera i 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti;

- l'area di imboscamento progettata, costituisca un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensioni considerevoli, sovrapposto in maniera apodittica al territorio, caratterizzato di contro, come descritto in premessa, da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario;
- o il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato;
- non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo, da intendersi non come impermeabilizzazione ma come diverso utilizzo, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono "sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)";

- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota prot. n. 5959 del 11/07/2022, ritiene che il progetto per l'"Impianto "agrovoltaico" denominato " Impianto AEPV09", della potenza nominale pari a 5,99 MW da realizzarsi nel comune di Brindisi.", come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito "La campagna brindisina"; esprime parere non favorevole per l'intervento per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:

- il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavodotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "**Campagna brindisina**";
- l'intervento non presenta significative interferenze dirette con le componenti di paesaggio individuate dal PPTR, il contesto paesaggistico in cui ricade si presenta ricco di numerose componenti paesaggistiche (beni ed ulteriori contesti) presenti nell'immediato intorno dell'area oggetto di intervento come elencato nel paragrafo ANALISI CONTESTO PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO;
- con riferimento alle componenti idrogeomorfologiche, si evidenzia che l'impianto fotovoltaico è situato a circa 100 m dal "Reticolo Idrografico di connessione della R.E.R" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" appartenenti entrambi al canale "Foggia di Rau". L'impianto, posto in stretta intervistibilità con i predetti UCP e con un bacino endoreico localizzato a circa 100 m a nord dallo stesso impianto, sminuisce i valori paesaggistici dell'area di rispetto e del canale stesso;
- detto impianto fotovoltaico, inserito in un paesaggio caratterizzato da reticoli idrografici superficiali e dal vicino recapito finale del bacino endoreico, che con le diverse zone umide presenti nell'ambito brindisino erano in passato spesso utilizzate per la coltivazione del lino, per caratteristiche geometriche e localizzative contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree di rispetto limitrofe ai canali;
- con riferimento alle componenti ecosistemiche ed ambientali ed, in particolare, alle Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, il progetto pregiudica le aree annesse alle "Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali" della Riserva naturale regionale orientata di "Bosco di Santa Teresa e dei Lucci"

- o compromette le aree nelle quali attivare invece, continuità ed integrazione territoriale al fine di evitare impatti negativi come interruzioni di visuali, di continuità ecologica e frammentazione di habitat;
- o con riferimento alle Componenti dei Paesaggi Agrari, il progetto si inserisce in un brano di paesaggio rurale in cui le caratteristiche della piana brindisina sono esaltate; l'inserimento di un elemento incoerente mina l'integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate;
- il **Comune di Brindisi**, con nota prot. n. 37084 del 10/04/2022, esprime parere non favorevole tra l'altro per le motivazioni di seguito riportate:
 - o le NTA del PRG vigente ammettono nelle zone agricole attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura;
 - o sotto il profilo urbanistico in ordine alla qualificazione dell'intervento quale "agrovoltaico" in quanto privo di qualsiasi garanzia di realizzazione/produzione in quanto semplicemente "descritto";

Considerato altresì che:

- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali:
 - l'adozione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione";
 - "la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Dalla descrizione riportata negli elaborati di progetto, risultano indefinite le diverse operazioni da mettere in atto per la gestione complessiva delle attività agricole secondo le normali prassi stabilite dalla vigente regolamentazione in materia e quant'altro necessario a potersi definire in modo completa ed organica l'attività agricola da svolgere annessa all'impianto agro-fotovoltaico.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- quanto riportato da ARPA in merito alla mancata qualificazione dell'impianto come "agrovoltaico", risulta apodittico e quindi riportato in toni dogmatici, senza dimostrazione e senza sostegno di prove;
- ARPA si è limitata a un riscontro chiaramente tautologico che non reca alcuna sostanziale risposta motivata alle integrazioni fornite dalla Società, sintomo di una preconcetta e ingiustificata contrarietà all'intervento;
- la giurisprudenza amministrativa ha ormai chiarito che la disciplina regionale in materia di impatto cumulativo non trova applicazione in relazione agli impianti agro-voltaici (come quello di progetto, rinviandosi sul punto alla relazione agronomia agli atti) trattandosi di una

categoria progettuale differente rispetto al tradizionale fotovoltaico a terra (cfr., da ultimo, TAR Bari sent. n. 568/2022, secondo cui "non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa mancando il presupposto dell'analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico, bensì solo di tipo fotovoltaico "classico"");

- risulta del tutto evidente la volontà aziendale di ridurre al minimo l'uso del suolo e permettere una continuità delle attività precedentemente sviluppate sui terreni dell'impianto, così come riportato nella definizione di "impianto agrivoltaico";
- buona parte dei terreni agricoli delle particelle interessate dall'impianto sono, da anni, in uno stato di abbandono colturale, con grave nocimento per le perdite delle componenti azotate dell'area del top soil e con conseguente incipienza dei processi di desertificazione;
- il ripristino, con "no tillage", delle coltivazioni agricole all'interno dell'impianto agrivoltaico proposto è da considerare del tutto positivo in quanto l'area dell'intervento, oggi in stato di parziale abbandono, torna a produrre coltivazioni agricole all'interno dell'impianto proposto ed in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di "continuità" dell'attività;
- l'impianto, pur essendo stato progettato due anni prima delle LL.GG. del Ministero, circa la realizzazione degli "impianti agrivoltaici", risponde pienamente ai "criteri" di valutazione e correttamente è definibile come "impianto agrivoltaico".

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *"misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici"*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;

- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Dato atto che:

- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente accertato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *“nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;
- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all'art. 20 è stata definita la *“disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all'art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
 1. nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all'interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all'allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
 2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano

oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.

3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 del 01/09/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 36784 del 18/11/2022 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri* espressi dagli Enti interessati;
- la nota, prot. n. 12205 del 06/04/2023, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, Comune, Soprintendenza, Servizio Agricoltura e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione.*

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla Columns Energy srl, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *"impianto agrovoltaiico di potenza nominale 5,99 MW e potenza moduli 6,65 MW localizzato nel Comune di Brindisi"* presentato da Columns Energy srl in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile dell'Istruttoria, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 12/05/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 12/05/2023

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993